

# CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO o PROGRAMMA o FASE DI PROGRAMMA (Titolo VII, Capo I, artt. da 61 a 69 del D.Lgs n. 276 del 10 sett. 2003)

#### Tra

• Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., con sede legale in Roma Via San Martino della Battaglia n° 56, capitale sociale di euro 31.875.000,00, iscritta al nr. 60200/99 del Registro delle Imprese di C.C.I.A.A. RM 531128, codice fiscale 00967720285 e partita IVA n. 05724831002 in persona di Luigi Palmisani, Direttore del Personale e Organizzazione (di seguito la "Committente").

e

• Daniela TULONE, nata il 20/11/1970 a Erice (TR), residente a Palermo, in Via Cruil n. 33, codice fiscale: TLNDNL70S60D423G (di seguito il "Collaboratore"),

entrambi, di seguito, anche le "Parti" quando congiuntamente richiamati,

#### premesso che:

- a) la Committente intende fruire di una Collaborazione Coordinata e Continuativa (svolta in forma prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione) per la realizzazione di un PROGETTO che, individuato nel suo contenuto caratterizzante, viene definito "Studio di progetti su reti di sensori e/o sicurezza e relativi finanziamenti da integrare alle attività di Ricerca e Sviluppo di Engineering" e si svilupperà secondo le modalità più avanti indicate.
- b) il PROGETTO verrà gestito autonomamente dal Collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del Committente e indipendentemente dal tempo impiegato per la esecuzione della attività lavorativa.
- c) il Collaboratore ha dichiarato la propria disponibilità a fornire tali servizi nel quadro delle direttive programmatiche indicategli dalla Committente, fruendo solo in misura strettamente necessaria, e con la diligenza del buon padre di famiglia, del supporto logistico e tecnico posto a sua disposizione dalla Committente;
- d) il Collaboratore ha dichiarato di non esercitare per professione abituale attività di lavoro autonomo nel cui oggetto rientri la prestazione dedotta nel presente contratto ed, inoltre, che non figura tra i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione degli artt. 61 e segg. Del D.Lgs 276/2003;
- e) la prestazione richiesta non prevede la iscrizione in appositi Albi

### tutto ciò premesso si conviene quanto segue.

- 1. Quanto riportato ai precedenti punti a), b), c), d), ed e), costituisce parte integrante del presente contratto.
- 2. <u>Definizione del Progetto.</u> Le prestazioni da svolgere si riferiscono alla realizzazione del PROGETTO "Studio di progetti su reti di sensori e/o sicurezza e relativi finanziamenti da integrare alle attività di Ricerca e Sviluppo di Engineering" L'attività specifica, nel suo contenuto caratterizzante, consisterà nella prestazione di attività di consulenza finalizzata allo scouting di programmi di finanziamento ed alla realizzazione di progetti di ricerca nelle aree delle Reti, di Sensori e della Sicurezza.

MT



- 3. Sede e modalità di svolgimento della prestazione. L'attività del Collaboratore si svolgerà presso la sede operativa della Committente, sita in Roma, secondo i tempi e le modalità che vorrà scegliere dandone avviso al Committente con congruo anticipo e comunque nell'ambito dell'orario di disponibilità dei locali messi a disposizione dal Cliente, anche per consentire il coordinamento e l'integrazione delle prestazioni del Collaboratore nell'ambito dell'attività del Committente. Le prestazioni saranno svolte dal Collaboratore in autonomia, senza vincolo di subordinazione o assoggettamento ad alcun potere direttivo, gerarchico o disciplinare.
- 4. <u>Decorrenza e durata del contratto</u>. Il presente Contratto decorre a far data dal 3 dicembre 2007 e orientativamente scade entro il 2 Settembre 2008. Ciascuna delle parti potrà recedere per giusta causa in qualsiasi momento (ovvero per conclusione anticipata del progetto o per mancato inizio dello stesso) con 30 giorni di preavviso da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r.. In caso di mancata osservanza dei termini di preavviso, la parte inadempiente riconoscerà all'altra parte una penale pari all'importo del periodo di mancato preavviso a commisurarsi proporzionalmente al compenso stabilito.
- 5. <u>Compenso economico</u>. A fronte dell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è dovuto al Collaboratore un compenso complessivo comprensivo di ogni e qualsivoglia spesa sostenuta per l'espletamento dell'incarico pari ad Euro 36.000,00 (trentaseimila/00) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente, saranno rimborsate dietro presentazione di apposita documentazione. Il corrispettivo sarà erogato mensilmente a mezzo bonifico bancario con valuta del giorno 12 (dodici) del mese successivo a quello di competenza. Alla scadenza del presente contratto si provvederà alla liquidazione, con le stesse modalità, delle spettanze eventualmente non ancora erogate. Il compenso pattuito viene concordemente ritenuto dalle parti proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, nonché adeguato ai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
- Gravidanza, infortunio e malattia. Per quanto riguarda la gravidanza, l'infortunio e la malattia del Collaboratore devono intendersi qui richiamate le norme di cui all'art. 66 del D Lgs 276 del 10 settembre 2003.
- 7. Trattenute fiscali. Costituendo il compenso derivante dal presente contratto reddito assimilato ai redditi di lavoro dipendente a norma dell'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. n. 917/1986, per la determinazione del relativo ammontare imponibile ai fini IRPEF saranno applicate, qualora formalmente richiesto, le deduzioni previste per il lavoro dipendente, calcolate in proporzione alla durata del contratto e le deduzioni per oneri di famiglia di cui il Collaboratore dichiari formalmente la spettanza, fermo il suo obbligo di comunicazione di ogni variazione al riguardo. Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal Collaboratore resta escluso dalla applicazione dell' I.V.A. inquadrandosi nella previsione di cui all'art. 5 c. 2 DPR 26/10/72 n. 633. A tal fine il Collaboratore dichiara di non essere iscritto in alcun Albo Professionale, Ruolo o Elenco Professionale e di non esercitare per professione abituale altre attività di lavoro autonomo e di non essere (o essere) iscritto ad altra cassa di Previdenza.
- 8. Oneri previdenziali. La Committente prende atto, come da acclusa dichiarazione, che per i redditi derivanti dalla prestazione dedotta nel presente contratto il Collaboratore è tenuto all'iscrizione (ovvero, è iscritto), presso la competente sede INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 2/8/1995, n. 335 e che, pertanto, provvederà a tale iscrizione. Pertanto sarà operata la trattenuta, per il terzo a suo carico, del contributo INPS dovuto alla predetta gestione separata. Il Collaboratore dovrà comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi variazione delle indicazioni fornite con la citata dichiarazione, nonché in funzione dei compensi dovuti dalla Committente ma non ancora riscossi l'eventuale superamento in corso d'anno del massimale annuo contributivo per effetto di compensi soggetti al medesimo obbligo contributivo ricevuti da terzi.
- 9. <u>Assicurazione INAIL e norme sulla sicurezza e igiene (L.626).</u> La Committente provvede alla iscrizione del Collaboratore all'INAIL ai sensi, dell'articolo 5 del D. Lgs. 23/2/2000 n. 38. Resta inteso che, in tal caso, il premio dovuto sarà a carico del Collaboratore per un terzo e per due terzi a carico della Committente, con la precisazione che, in caso di scioglimento anticipato del contratto, la Committente calcolerà il premio al momento dovuto, trattenendo la quota a carico del Collaboratore.



Poiché la prestazione lavorativa si svolgerà prevalentemente nei luoghi di lavoro del Committente, si rendono applicabili le norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro di cui al D Lgs. N. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'art. 51 c. 1 della legge n. 488/1999 e del Decreto Min Lavoro e P.S. del 12 gennaio 2002.

- 10. Norme sulla concorrenza. Per tutta la durata originaria o rinnovata del presente contratto, nel caso in cui al Collaboratore si presentasse l'opportunità di dover fornire attività in favore di terzi in concorrenza con le attività, presenti o future, della Committente, il Collaboratore sarà tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Committente. In questo caso la Committente si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso senza obbligo di corresponsione di qualsiasi altra forma di risarcimento. Il Collaboratore non potrà altresì divulgare o utilizzare, in qualunque tempo e modo e con qualunque mezzo, le informazioni fornitegli dalla Committente per l'esecuzione del presente contratto e, comunque, le informazioni non di dominio pubblico da lui acquisite durante il vigore del presente contratto, concernenti progetti, programmi, invenzioni, know-how, attività industriali e commerciali e, in genere, l'attività imprenditoriale della Committente o delle società del Gruppo di appartenenza della Committente.
- 11. <u>Recesso.</u> Fatto salvo quanto previsto in altri articoli, la Committente avrà facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni dato con raccomandata a. r. (o equipollente comunicazione), con il solo obbligo per la Committente al pagamento dei corrispettivi pattuiti in base alla durata dell'attività svolta. In nessun caso il recesso anticipato potrà comportare indennizzi di sorta a favore del Collaboratore, purché sia rispettato il preavviso.
- 12. <u>Cessione del Contratto</u>. Il Collaboratore esprime fin d'ora il proprio consenso alla cessione del presente Contratto a società che, ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile, controllanti, controllate e collegate alla Committente, fermo restando, in tal caso, il subentro della cessionaria in tutti i diritti e obblighi, maturati e maturandi, derivanti dal presente Contratto.
- 13. Coordinatore di riferimento per il Progetto. La Committente designa quale proprio Responsabile dell'esecuzione del presente contratto e referente di esecuzione dello stesso il Responsabile del Progetto. Il Collaboratore farà riferimento a detto Responsabile per ogni e qualsiasi esigenza dovesse sorgere, nell'ambito della propria autonoma attività, con riferimento ai necessari rapporti con la struttura aziendale, nonché alla verifica periodica e finale del proprio operato.
- 14. Norme sulla tutela della Privacy (D.Lgs. 196/2003). La Committente garantisce che tutti i dati attinenti all'esecuzione del presente Contratto saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti ed in ossequio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela della *privacy*.
- 15. <u>Foro di competenza</u>. Per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di ROMA.

Per la committente:	II collaboratore:
Luigi Palmisani	Daniela Tulone

Data: 19 Novembre 2007



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Collaboratore, dopo aver preso visione del presente contratto, dichiara di aver letto compiutamente tutte le clausole e di accettarle senza alcuna riserva. In particolare dichiara espressamente di approvare le seguenti:

10	Norme sulla concorrenza	
11	Recesso anticipato della Committente	
12	Cessione del Contratto	
15	Foro Competente	
Per ac	ccettazione (Daniela Tulone)	

## INFORMAZIONI NECESSARIE ALL'ESPLETAMENTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DEL COMMITTENTE

(da compilare a cura del Collaboratore)

COGNOME	
NOME	
IBAN	